



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA

ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI

CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA

LATINA

**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO
DELLE STRUTTURE DIDATTICHE
DEL CONSERVATORIO DI MUSICA DI LATINA**

Approvato dal Consiglio Accademico nella seduta del 28.04.2009

Approvato dal Collegio dei Professori nella seduta del 04.05.2009

Publicato all'Albo dell'Istituto in data 07.05.2009 con prot. n. 3940

Indice

CAPO I - GENERALITÀ E DEFINIZIONI	p. 3
<i>Art. 1 - Generalità</i>	p. 3
<i>Art. 2 - Definizioni</i>	p. 3
CAPO II - STRUTTURE DIDATTICHE	p. 3
<i>Art. 3 - Organismi responsabili delle strutture didattiche</i>	p. 3
<i>Art. 4 - Corsi di studio</i>	p. 4
<i>Art. 5 - Scuole</i>	p. 4
<i>Art. 6 - Organi delle scuole</i>	p. 4
<i>Art. 7 - Dipartimenti</i>	p. 5
<i>Art. 8 - Organi dei dipartimenti</i>	p. 6
<i>Art. 9 - Corsi complementari e cattedra di Bibliotecario (ordinamento tradizionale)</i>	p. 7
<i>Art. 10 - Scuola di Didattica della musica e dello strumento</i>	p. 7
<i>Art. 11 - Modifiche al presente regolamento</i>	p. 8
<i>Art. 12 - Entrata in vigore</i>	p. 8
Tabella A - Dipartimenti	p. 9
Tabella B - Scuole attivate nel Conservatorio	p. 10
Allegato 1 - Regolamento interno per il funzionamento dei Consigli di scuola	p. 11
Allegato 2 - Regolamento interno per il funzionamento dei Dipartimenti	p. 12
Allegato 3 - Regolamento interno per il funzionamento dei Consigli di corso della Scuola di Didattica della musica e dello strumento	p. 13
Allegato 4 - Regolamento interno per il funzionamento del Dipartimento di Didattica della musica e dello strumento	p. 14

CAPO I - GENERALITÀ E DEFINIZIONI

Art. 1 - Generalità

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi delle norme di legge, delle disposizioni ministeriali e delle direttive dello Statuto del Conservatorio di Musica di Latina (in seguito Conservatorio), le strutture didattiche del Conservatorio.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento si intende per:
 - a. **attività formative**: tutte le attività organizzate o previste dal Conservatorio al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle dissertazioni, alla produzione artistica, alle attività didattiche di gruppo, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;
 - b. **consiglio di scuola**: struttura di coordinamento dei corsi di studio afferenti ad una specifica scuola;
 - c. **corsi di studio**: i corsi di diploma accademico di primo livello, i corsi di diploma accademico di secondo livello, i corsi di specializzazione, i corsi di formazione alla ricerca e i corsi di perfezionamento o master, nonché eventuali corsi rivolti alla formazione permanente e ricorrente degli adulti e i corsi propedeutici all'alta formazione;
 - d. **corsi di formazione musicale di base**: le attività formative musicali che precedono i corsi accademici frequentati da studenti appartenenti alla fascia d'istruzione primaria e secondaria;
 - e. **corsi di studio dell'ordinamento tradizionale**: i corsi dei previgenti ordinamenti didattici;
 - f. **dipartimento**: la struttura di coordinamento delle attività didattiche, di ricerca e di produzione artistica, delle scuole ad esso afferenti;
 - g. **offerta formativa**: l'insieme dei corsi e delle altre attività formative del Conservatorio;
 - h. **ordinamento tradizionale**: ordinamento vigente prima dell'emanazione della Legge 508/1999;
 - i. **regolamenti didattici dei corsi di studio**: i regolamenti concernenti l'ordinamento dei singoli corsi di studio;
 - j. **regolamento delle strutture didattiche**: il testo corrente che raccoglie le norme generali di regolamentazione delle strutture didattiche e dei loro compiti istituzionali;
 - k. **regolamento interno**: il regolamento di gestione redatto dalla singola struttura didattica per l'espletamento dei propri compiti istituzionali;
 - l. **scuola**: l'insieme dei corsi di studio comunque denominati raggruppati per materie omogenee;
 - m. **struttura didattica**: la struttura che programma ed eroga il servizio didattico;
 - n. **titoli di studio**: il diploma accademico di primo livello, il diploma accademico di secondo livello, il diploma accademico di specializzazione, il diploma accademico di formazione alla ricerca e il diploma di perfezionamento o master.

CAPO II - STRUTTURE DIDATTICHE

Art. 3 - Organismi responsabili delle strutture didattiche

1. Il Conservatorio, a norma del presente regolamento, attiva come strutture didattiche i Dipartimenti e le Scuole. In prima applicazione sono attivati i dipartimenti e le scuole secondo la tabella A del DPR 212.
2. Il Conservatorio attiva gli organismi responsabili delle strutture didattiche del precedente comma, secondo il presente regolamento.
3. Qualora se ne ravvisi l'opportunità, con decreto del Direttore su delibera del Consiglio Accademico, possono essere costituite altre strutture didattiche, denominate Coordinamenti, che raggruppano differenti scuole sulla base dell'omogeneità degli ambiti di studio, storici o

interpretativi. Possono altresì essere istituite ulteriori strutture con identiche funzioni delle precedenti, anche in relazione ad ambiti disciplinari non riferibili a specifiche scuole.

4. In seconda applicazione, qualora se ne ravvisi l'opportunità in relazione allo sviluppo degli ambiti di studio e di ricerca, su delibera del Consiglio Accademico e con decreto del Direttore possono essere costituiti altri Dipartimenti.

Art. 4 - Corsi di studio

1. I diversi corsi di studio, così come definiti dall'art. 2 del presente regolamento, afferiscono alle scuole; nell'ambito di ciascuna scuola i corsi di studio possono essere differenziati in più indirizzi in relazione a specifici contenuti formativi.
2. Attraverso propri regolamenti didattici il Conservatorio attiva e disciplina i diversi corsi di studio presenti nella propria offerta formativa.

Art. 5 - Scuole

1. La struttura didattica del Conservatorio è basata sulle scuole, quali insiemi dei corsi di studio comunque denominati, raggruppati per materie omogenee.
2. In prima applicazione le scuole attivate nel Conservatorio sono quelle indicate nella Tabella B allegata al presente regolamento.
3. In particolare la scuola:
 - a. ha la responsabilità didattica dei corsi di studio in essa attivati;
 - b. può avanzare proposte sull'attivazione di ulteriori indirizzi per i corsi esistenti e sull'attivazione di nuovi corsi di studio, posti sotto la sua responsabilità.

Art. 6 - Organi delle scuole

1. Organi di gestione delle scuole sono il Consiglio di scuola e il Coordinatore della scuola.
2. È facoltà dei Dipartimenti attivare, se ritenuto necessario, i Consigli di Scuola.
3. Onde se ne ravvisi l'opportunità, per affinità dell'ambito storico o tematico, per esiguità nel numero di cattedre in relazione alla dimensione del Conservatorio, o altro, su richiesta dei docenti interessati diverse scuole possono essere riunite in unico Consiglio di scuola.
4. Il Consiglio di scuola gestisce l'attività didattica dei corsi di studio con funzioni di programmazione, organizzazione e coordinamento, in particolare:
 - a. propone al proprio Dipartimento per l'approvazione del Consiglio Accademico il regolamento didattico dei corsi di studio nel rispetto della normativa vigente;
 - b. redige un regolamento interno nel rispetto della normativa vigente;
 - c. attribuisce, secondo le direttive del Consiglio Accademico, i crediti formativi, su richiesta degli studenti a seguito di certificazione fornita dagli interessati in ottemperanza alla normativa vigente; attribuisce debiti formativi al momento dell'ammissione ai corsi di studio;
 - d. definisce, secondo le direttive del Consiglio Accademico, in relazione agli ordinamenti didattici vigenti, gli obblighi di frequenza alle attività formative programmate dai corsi di studio e le propedeuticità dei corsi di insegnamento;
 - e. approva i piani di studio individuali presentati dagli studenti;
 - f. delibera sul trasferimento da altro istituto o sul passaggio di corso di studio;
 - g. delibera, secondo le direttive del Consiglio Accademico, sul riconoscimento degli studi, dei titoli accademici e dei relativi crediti conseguiti presso istituti stranieri, fatte salve le disposizioni vigenti e nel rispetto degli accordi internazionali relativi;
 - h. in collaborazione con il Dipartimento nomina i Tutor dei propri corsi;
 - i. programma il numero degli accessi ai corsi di studio di ogni ordine ricadenti nelle proprie competenze disciplinari.
5. Al Consiglio di scuola afferiscono i docenti dei corsi di studio compresi nella specifica scuola.

6. Per il suo funzionamento il Consiglio di scuola si dota di un regolamento interno. In prima applicazione viene adottato il “Regolamento interno per il funzionamento dei Consigli di scuola” riportato nell’Allegato 1 che è parte integrante del presente “Regolamento per il funzionamento delle strutture didattiche”.
7. Ciascun Consiglio di scuola elegge, secondo quanto stabilito dal regolamento generale, il coordinatore che lo convoca e sovrintende alle sue attività.
8. Il coordinatore:
 - a. rappresenta la scuola, o l’insieme di scuole, ne presiede il Consiglio e cura l’esecuzione dei deliberati, vigila sull’osservanza delle norme legislative e dei regolamenti e tiene i rapporti con gli altri organi didattici e di governo dell’istituzione;
 - b. è responsabile dell’organizzazione dell’attività didattica dei corsi di studio attivati nella scuola o nelle diverse scuole riunite in un’unica struttura;
 - c. presenta al Dipartimento entro il 31 maggio di ogni anno la programmazione didattica per il successivo anno accademico e le eventuali proposte circa l’attivazione di nuovi indirizzi per i corsi di studio di pertinenza;
 - d. nomina un vice coordinatore che lo sostituisce nelle funzioni nei casi di impedimento o assenza;
 - e. dura in carica un anno accademico;
 - f. è nominato con decreto del Direttore in base al Regolamento generale.

Art. 7 - Dipartimenti

1. Il Conservatorio si articola in dipartimenti. I dipartimenti coordinano l’attività didattica, di ricerca e di produzione e sono responsabili dell’offerta formativa complessiva delle scuole in essi ricomprese.
2. In particolare i dipartimenti:
 - a. promuovono e coordinano l’attività di ricerca nel rispetto dell’autonomia di ogni singolo professore e del diritto di questi di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca;
 - b. promuovono e coordinano l’attività di produzione artistica anche in collaborazione con altri dipartimenti;
 - c. coordinano l’organizzazione delle attività di insegnamento, in collaborazione con i competenti organi delle strutture didattiche;
 - d. sono responsabili diretti della didattica relativa ai diplomi di formazione alla ricerca;
 - e. propongono, in collaborazione con le scuole, corsi di formazione permanente e ricorrente al Consiglio Accademico.
3. I Coordinamenti di cui al precedente art. 3 comma 3 definiscono gli obiettivi e la propria organizzazione in un regolamento interno da presentare contestualmente alla richiesta di attivazione.
4. Al dipartimento afferiscono tutti i docenti dei consigli di scuola in esso raggruppati, compresi i professori di cui all’art. 9 del presente regolamento.
5. Per il loro funzionamento e per determinare le specifiche funzioni, i dipartimenti si dotano di un regolamento di dipartimento. In prima applicazione viene adottato il “Regolamento interno per il funzionamento dei Dipartimenti” riportato nell’Allegato 2 che è parte integrante del presente “Regolamento per il funzionamento delle strutture didattiche”.

Art. 8 - Organi dei dipartimenti

1. Sono organi del dipartimento: il Consiglio di dipartimento e il Coordinatore di dipartimento.
2. Il Consiglio di dipartimento è organo di indirizzo, programmazione e controllo delle attività del dipartimento e delibera sulle materie affidate alla sua competenza dalla legge e dal presente regolamento.
3. Il Consiglio di dipartimento è composto da tutti i docenti identificati dal comma 4 del precedente art. 7. Ogni docente ha diritto a votare in un solo dipartimento.

4. Ciascun Consiglio di dipartimento elegge il coordinatore che lo convoca e sovrintende alle sue attività.
5. Il coordinatore di dipartimento:
 - a. rappresenta il dipartimento, ne presiede il Consiglio e cura l'esecuzione dei deliberati, vigila nell'ambito del dipartimento sull'osservanza delle norme legislative e dei regolamenti e tiene i rapporti con gli altri organi didattici e di governo dell'istituzione;
 - b. è responsabile del coordinamento della attività scientifica, produzione artistica e didattica;
 - c. entro il 30 giugno di ogni anno presenta al Consiglio Accademico l'offerta formativa complessiva del relativo dipartimento inerente all'anno accademico successivo;
 - d. entro il 30 novembre di ogni anno predispone una relazione che illustri i risultati generali conseguiti;
 - e. può nominare tra i componenti del dipartimento stesso un vice coordinatore che lo sostituisce nelle funzioni nei casi di impedimento o assenza;
 - f. è nominato con decreto del Direttore, dura in carica un anno accademico e può essere rieletto per massimo tre mandati consecutivi;

Art. 9 - Corsi complementari e cattedra di Bibliotecario (ordinamento tradizionale)

1. Nell'ambito dell'ordinamento tradizionale, oltre alla cattedra di Bibliotecario, sono attivi i seguenti corsi complementari:
 - Accompagnatore al pianoforte;
 - Arte scenica;
 - Cultura musicale generale (Armonia complementare);
 - Esercitazioni corali;
 - Esercitazioni orchestrali;
 - Letteratura poetica e drammatica;
 - Lettura della partitura;
 - Musica d'insieme per strumenti a fiato;
 - Musica d'insieme per strumenti ad arco (Quartetto);
 - Musica da camera;
 - Organo complementare e canto gregoriano;
 - Pianoforte complementare;
 - Storia della musica;
 - Teoria, Solfeggio e dettato musicale.
2. I docenti dei corsi complementari dell'ordinamento tradizionale e il Bibliotecario afferiscono al consiglio di scuola dei corsi nei quali prestano servizio. Devono fare libera e motivata dichiarazione di adesione ad un solo dipartimento. Possono darsi apposite strutture di coordinamento al solo fine di coadiuvare l'attività dei Consigli di Scuola.

Art. 10 - Scuola di Didattica della musica e dello strumento

1. La Scuola di Didattica della musica e dello strumento ("Biennio di secondo livello per la formazione dei docenti nella classe di concorso di Educazione musicale A31-A32 e di Strumento musicale A77), vista la sua particolare conformazione, si dota dei seguenti organi:
 - Consiglio di corso di Didattica della Musica (Classe di concorso A31-A32);
 - Consiglio di corso di Didattica dello Strumento (Classe di concorso A77);
 - Consiglio di dipartimento di "Didattica della musica e dello strumento" a cui afferiscono i docenti delle discipline del "Biennio di secondo livello per la formazione dei docenti nella classe di concorso di Educazione musicale (A31-A32) e di Strumento musicale (A77)".
2. Composizione del Consiglio di corso: ai sensi della circolare del MIUR prot. n. 7797 del 24.10.2007 (Durata e organizzazione dei corsi), il Consiglio di corso, in prima applicazione, è composto dai cinque docenti della scuola di didattica e, successivamente all'avvio dei corsi e fino al riordino delle strutture didattiche, conseguente ai nuovi ordinamenti, è integrato da rappresentanti dei docenti delle discipline di base e caratterizzanti previste nel D.M. 137/07.

3. Ciascun Consiglio di corso:
 - a. elabora annualmente, sulla base delle tabelle A) e B) allegate al D.M. 137/2007, un progetto formativo che ne rispetti le linee fondamentali (D.M. 137/2007, art. 2, punto 2);
 - b. gestisce l'attività didattica dei corsi di studio con funzioni di programmazione, organizzazione e coordinamento;
 - c. propone al proprio Dipartimento per l'approvazione del Consiglio Accademico il regolamento didattico dei corsi di studio nel rispetto della normativa vigente;
 - d. redige un regolamento interno nel rispetto della normativa vigente;
 - e. attribuisce, secondo le direttive del Consiglio Accademico, i crediti formativi, su richiesta degli studenti a seguito di certificazione fornita dagli interessati in ottemperanza alla normativa vigente;
 - f. definisce, secondo le direttive del Consiglio Accademico, in relazione agli ordinamenti didattici vigenti, gli obblighi di frequenza alle attività formative programmate dai corsi di studio e le propedeuticità dei corsi di insegnamento;
 - g. approva i piani di studio individuali presentati dagli studenti;
 - h. delibera sul trasferimento da altro istituto o sul passaggio di corso di studio;
 - i. delibera, secondo le direttive del Consiglio Accademico, sul riconoscimento degli studi, dei titoli accademici e dei relativi crediti conseguiti presso istituti stranieri, fatte salve le disposizioni vigenti e nel rispetto degli accordi internazionali relativi;
 - j. programma il numero degli accessi ai corsi di studio ricadenti nelle proprie competenze disciplinari.
4. Per il loro funzionamento i Consigli di corso si dotano di un regolamento interno. In prima applicazione viene adottato il "Regolamento interno per il funzionamento dei Consigli di scuola" riportato nell'Allegato 3 che è parte integrante del presente "Regolamento per il funzionamento delle strutture didattiche".
5. Ciascun Consiglio di corso elegge, secondo quanto stabilito dal regolamento generale, il coordinatore che lo convoca e sovrintende alle sue attività.
6. Il coordinatore del Consiglio di corso:
 - a. rappresenta i docenti facenti parte del Consiglio di corso (di cui al punto 2 del presente articolo), ne presiede il Consiglio e cura l'esecuzione dei deliberati, vigila sull'osservanza delle norme legislative e dei regolamenti e tiene i rapporti con gli altri organi didattici e di governo dell'istituzione;;
 - b. è responsabile dell'organizzazione dell'attività didattica dei corsi di studio attivati nello specifico Corso di Didattica del biennio abilitante;
 - c. nomina un vice coordinatore che lo sostituisce nelle funzioni nei casi di impedimento o assenza;
 - d. dura in carica un anno accademico;
 - e. è nominato con decreto del Direttore in base al Regolamento generale.
7. Dipartimento di "Didattica della musica e dello strumento":
 - a. Il Dipartimento di "Didattica della musica e dello strumento" è la struttura di coordinamento delle attività didattiche, di ricerca, di produzione artistica dei corsi ad esso afferenti.
 - b. Al dipartimento afferiscono i docenti delle discipline del "Biennio di secondo livello per la formazione dei docenti nella classe di concorso di Educazione musicale (A31-A32) e di Strumento musicale (A77)".
 - c. Per il suo funzionamento e per determinare la specifica funzione, il dipartimento si dota di un regolamento di dipartimento. In prima applicazione viene adottato il "Regolamento interno per il funzionamento del Dipartimento di Didattica della musica e dello strumento" riportato nell'Allegato 4 che è parte integrante del presente "Regolamento per il funzionamento delle strutture didattiche".
8. Organi del dipartimento: sono organi del dipartimento il Consiglio di dipartimento e il Coordinatore di dipartimento.
9. Consiglio di dipartimento:
 - a. il Consiglio di dipartimento è organo di indirizzo, programmazione e controllo delle attività del dipartimento e delibera sulle materie affidate alla sua competenza dalla legge e dal presente regolamento.

- b. Il Consiglio di dipartimento è composto da tutti i docenti dei corsi afferenti al dipartimento stesso.
 - c. Il Consiglio di dipartimento elegge, secondo quanto stabilito dal regolamento generale, il coordinatore che lo convoca e sovrintende alle sue attività.
10. Il coordinatore di dipartimento:
- a. rappresenta il dipartimento, ne presiede il Consiglio e cura l'esecuzione dei deliberati, vigila nell'ambito del dipartimento sull'osservanza delle norme legislative e dei regolamenti e tiene i rapporti con gli altri organi didattici e di governo dell'istituzione;
 - b. è responsabile del coordinamento dell'attività scientifica, di produzione artistica e didattica;
 - c. entro il 30 novembre di ogni anno predispone una relazione che illustri i risultati generali conseguiti;
 - d. nomina tra i componenti del dipartimento stesso un vice coordinatore che lo sostituisce nelle funzioni nei casi di impedimento o assenza;
 - e. è nominato con decreto del Direttore, dura in carica un anno accademico e può essere rieletto per massimo tre mandati consecutivi.

Art. 11 - Modifiche al presente regolamento

1. Eventuali modifiche al presente regolamento sono deliberate dal Consiglio Accademico.
2. Le modifiche possono essere proposte dal Direttore, dal Consiglio Accademico e dai Consigli di Dipartimento.
3. Fatti salvi i casi d'urgenza, le modifiche hanno valore dal successivo anno accademico.

Art. 12 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore all'atto della pubblicazione all'Albo d'Istituto.
2. Per ogni controversia derivante dall'applicazione del presente regolamento è competente il Consiglio Accademico.

Tabella A**DIPARTIMENTI**

(attivati dal Collegio dei Professori della seduta del 12 giugno 2006
ai sensi della Tabella A allegata al DPR 8 luglio 2005 n. 212)

DIPARTIMENTI	SCUOLE
Canto e teatro musicale	Canto
Nuove tecnologie e linguaggi musicali	Jazz Musica elettronica
Strumenti a fiato	Clarinetto Corno Fagotto Flauto Oboe Tromba Trombone Saxofono Flauto dolce
Strumenti a tastiera e a percussione	Clavicembalo Organo e Composizione organistica Pianoforte Strumenti a percussione Fisarmonica
Strumenti ad arco e a corda	Arpa Chitarra Contrabbasso Viola Violino Violoncello Viola da gamba
Teoria e analisi, composizione e direzione	Composizione Direzione d'orchestra
Didattica	Didattica della musica e dello strumento

Tabella B

SCUOLE ATTIVE NEL CONSERVATORIO

- Arpa
- Canto
- Chitarra
- Clarinetto
- Clavicembalo
- Composizione
- Contrabbasso
- Corno
- Didattica della musica e dello strumento (Biennio di II livello per la formazione dei docenti nella classe di concorso di Educazione musicale A31-A32 e di Strumento musicale A77)
- Direzione d'orchestra
- Fagotto
- Fisarmonica
- Flauto
- Flauto dolce
- Jazz
- Musica elettronica
- Oboe
- Organo e composizione organistica
- Pianoforte
- Saxofono
- Strumenti a percussione
- Tromba e Trombone
- Viola
- Viola da gamba
- Violino
- Violoncello

Allegato 1

REGOLAMENTO INTERNO PER IL FUNZIONAMENTO DEI CONSIGLI DI SCUOLA

1. Sono membri di diritto del Consiglio di scuola i docenti dei corsi di studio afferenti alla scuola stessa.
2. I docenti dei corsi complementari dell'ordinamento tradizionale e il Bibliotecario possono darsi apposite strutture di coordinamento, presiedute da un coordinatore eletto, allo scopo di coordinare gli insegnamenti comuni a più scuole. I predetti docenti sono tenuti ad indicare almeno un nominativo per ciascun settore artistico disciplinare appartenente ai corsi dei consigli di scuola.
3. Nella prima riunione dell'anno accademico i docenti di ciascun Consiglio di scuola eleggono, a maggioranza semplice dei presenti, il coordinatore del consiglio di scuola
4. Il coordinatore deve essere un docente interno del Conservatorio con contratto a tempo indeterminato.
5. Il coordinatore dura in carica un anno accademico.
6. In caso di interruzione del mandato di coordinatore si procede a una nuova elezione entro 30 giorni dalla relativa comunicazione ufficiale.
7. Le riunioni dei Consigli di scuola sono convocate mediante una comunicazione, da affiggere all'Albo dell'Istituto e da inviare via e-mail almeno una settimana prima, a cura del coordinatore, che contestualmente precisa gli argomenti all'ordine del giorno.
8. La seduta è valida se è presente il numero legale (metà più uno dei componenti con diritto di voto) e le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei presenti.
9. Ciascuna riunione deve essere verbalizzata in un libro dei verbali. Il verbale viene redatto dal coordinatore o da un segretario verbalizzante nominato dal coordinatore all'inizio di ciascuna seduta. Il verbale è sottoscritto dal coordinatore. Qualora la verbalizzazione sia stata affidata ad un segretario verbalizzante, il verbale deve essere sottoscritto da quest'ultimo e controfirmato dal coordinatore.
10. In accordo con la Direzione verrà individuato il luogo ove conservare il libro dei verbali.
11. Il coordinatore è incaricato di consegnare una copia del verbale al Direttore e al coordinatore del proprio dipartimento. Sarà compito del coordinatore del consiglio di scuola redigere e affiggere all'Albo un estratto del verbale. La salvaguardia della privacy e il rispetto della trasparenza è garantita dal coordinatore.
12. Le modifiche al presente regolamento interno sono deliberate dai singoli consigli di scuola in osservanza del regolamento delle strutture didattiche. Le modifiche vanno comunicate al Dipartimento di appartenenza.

Allegato 2

REGOLAMENTO INTERNO PER IL FUNZIONAMENTO DEI DIPARTIMENTI

1. In prima applicazione ciascun professore è membro di diritto del dipartimento di afferenza della propria scuola secondo la Tabella A del DPR 212. Per i professori delle materie di cui all'art. 9 comma 1 del presente regolamento l'afferenza ai dipartimenti è stabilita dall'art. 9 comma 2 del regolamento per il funzionamento delle strutture didattiche. Ciascun professore può chiedere al Consiglio Accademico di afferire ad altro Dipartimento, motivando la propria richiesta. Può comunque partecipare ad altri Dipartimenti senza diritto di voto.
2. Nella prima riunione dell'anno accademico i docenti di ciascun Dipartimento eleggono, a maggioranza semplice dei presenti, il coordinatore di dipartimento.
3. Il coordinatore deve essere un docente interno del Conservatorio con contratto a tempo indeterminato.
4. Il coordinatore dura in carica un anno e può essere rieletto per un massimo di tre mandati consecutivi.
5. I componenti degli organi di governo non possono ricoprire la carica di coordinatore di Dipartimento.
6. In caso di interruzione del mandato di coordinatore si procede a una nuova elezione entro 30 giorni dalla relativa comunicazione ufficiale.
7. Le riunioni dei Dipartimenti sono convocate mediante una comunicazione, da affiggere all'Albo dell'Istituto e da inviare via e-mail almeno una settimana prima, a cura del coordinatore, che contestualmente precisa gli argomenti all'ordine del giorno.
8. La seduta è valida se è presente il numero legale (metà più uno dei componenti con diritto di voto) e le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto di voto.
13. Ciascuna riunione deve essere verbalizzata in un libro dei verbali. Il verbale viene redatto dal coordinatore o da un segretario verbalizzante nominato dal coordinatore all'inizio di ciascuna seduta. Il verbale è sottoscritto dal coordinatore. Qualora la verbalizzazione sia stata affidata ad un segretario verbalizzante, il verbale deve essere sottoscritto da quest'ultimo e controfirmato dal coordinatore.
14. In accordo con la Direzione verrà individuato il luogo ove conservare il libro dei verbali.
15. Il coordinatore è incaricato di consegnare una copia del verbale al Direttore. Sarà compito del coordinatore redigere e affiggere all'Albo un estratto del verbale. La salvaguardia della privacy e il rispetto della trasparenza è garantita dal coordinatore.
16. Le modifiche al presente regolamento interno sono deliberate dai singoli dipartimenti in osservanza del regolamento delle strutture didattiche. Le modifiche vanno comunicate al Consiglio Accademico.

Allegato 3

REGOLAMENTO INTERNO PER IL FUNZIONAMENTO DEI CONSIGLI DI CORSO DELLA SCUOLA DI DIDATTICA DELLA MUSICA E DELLO STRUMENTO

1. Ai sensi della Nota del MIUR prot. n. 7797 del 24.10.2007, ciascun Consiglio di corso è composto dai cinque docenti della scuola di didattica e da rappresentanti dei docenti delle discipline di base e caratterizzanti previste nel D.M. 137/2007.
2. Nella prima riunione dell'anno accademico i docenti di ciascun Consiglio di corso eleggono, a maggioranza semplice dei presenti, il coordinatore del consiglio di corso.
3. Il coordinatore deve essere un docente interno del Conservatorio con contratto a tempo indeterminato.
4. Il coordinatore dura in carica un anno e può essere rieletto per un massimo di tre mandati consecutivi.
5. I componenti degli organi di governo non possono ricoprire la carica di coordinatore del Consiglio di corso.
6. In caso di interruzione del mandato di coordinatore si procede a una nuova elezione entro 30 giorni dalla relativa comunicazione ufficiale.
7. Le riunioni dei Consigli di corso sono convocate mediante una comunicazione, da affiggere all'Albo dell'Istituto e da inviare via e-mail almeno una settimana prima, a cura del coordinatore, che contestualmente precisa gli argomenti all'ordine del giorno.
8. La seduta è valida se è presente il numero legale (metà più uno dei componenti con diritto di voto) e le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto di voto.
9. Ciascuna riunione deve essere verbalizzata in un libro dei verbali. Il verbale viene redatto dal coordinatore o da un segretario verbalizzante nominato dal coordinatore all'inizio di ciascuna seduta. Il verbale è sottoscritto dal coordinatore. Qualora la verbalizzazione sia stata affidata ad un segretario verbalizzante, il verbale deve essere sottoscritto da quest'ultimo e controfirmato dal coordinatore.
10. In accordo con la Direzione verrà individuato il luogo ove conservare il libro dei verbali.
11. Il coordinatore è incaricato di consegnare una copia del verbale al Direttore. Sarà compito del coordinatore redigere e affiggere all'Albo un estratto del verbale. La salvaguardia della privacy e il rispetto della trasparenza è garantita dal coordinatore.
12. Le modifiche al presente regolamento interno sono deliberate dai singoli consigli di scuola in osservanza del regolamento delle strutture didattiche. Le modifiche vanno comunicate al Dipartimento.

Allegato 4

REGOLAMENTO INTERNO PER IL FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI DIDATTICA DELLA MUSICA E DELLO STRUMENTO

1. Sono membri di diritto del Dipartimento di “Didattica della musica e dello strumento” i docenti facenti parte del Consiglio di corso di Didattica della Musica (Classe di concorso A31-A32) e del Consiglio di corso di Didattica dello Strumento (Classe di concorso A77);
2. Nella prima riunione dell’anno accademico i docenti del Dipartimento eleggono, a maggioranza semplice dei presenti, il coordinatore di dipartimento.
3. Il coordinatore deve essere un docente interno del Conservatorio con contratto a tempo indeterminato.
4. Il coordinatore dura in carica un anno e può essere rieletto per un massimo di tre mandati consecutivi.
5. I componenti degli organi di governo non possono ricoprire la carica di coordinatore di Dipartimento.
6. In caso di interruzione del mandato di coordinatore si procede a una nuova elezione entro 30 giorni dalla relativa comunicazione ufficiale.
7. Le riunioni del Dipartimento sono convocate mediante una comunicazione, da affiggere all’Albo dell’Istituto e da inviare via e-mail almeno una settimana prima, a cura del coordinatore, che contestualmente precisa gli argomenti all’ordine del giorno.
8. La seduta è valida se è presente il numero legale (metà più uno dei componenti con diritto di voto) e le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto di voto.
9. Ciascuna riunione deve essere verbalizzata in un libro dei verbali. Il verbale viene redatto dal coordinatore o da un segretario verbalizzante nominato dal coordinatore all’inizio di ciascuna seduta. Il verbale è sottoscritto dal coordinatore. Qualora la verbalizzazione sia stata affidata ad un segretario verbalizzante, il verbale deve essere sottoscritto da quest’ultimo e controfirmato dal coordinatore.
10. In accordo con la Direzione verrà individuato il luogo ove conservare il libro dei verbali.
11. Il coordinatore è incaricato di consegnare una copia del verbale al Direttore. Sarà compito del coordinatore redigere e affiggere all’Albo un estratto del verbale. La salvaguardia della privacy e il rispetto della trasparenza è garantita dal coordinatore.
12. Le modifiche al presente regolamento interno sono deliberate dal dipartimento in osservanza del regolamento delle strutture didattiche. Le modifiche vanno comunicate al Consiglio Accademico.